

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 136/22/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si tratta di appello della società Digitalia 08 srl avverso la sentenza n. 34/07/10 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha respinto il ricorso della società contribuente nella sua qualità di cessionaria di ramo d'azienda avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di registro, emesso dalla Agenzia delle Entrate di Milano 6.

L'Ufficio ha rettificato il valore del ramo di azienda oggetto della cessione per effetto della ripresa a tassazione di € 265.922,40 pari alla differenza tra il valore peritale del ramo di azienda ed il prezzo di cessione corrisposto; della rettifica del valore di avviamento elevato da € 2.793.000,00 ad € 12.257.258,00; della ripresa a tassazione ex art 43 comma 2 Dpr 131/86 dell'importo di € 880.974,89 corrispondente ad un debito della società cedente nei confronti della cessionaria ed estinto per effetto della cessione del ramo di azienda in questione.

Si è ritualmente costituito l'Ufficio in questo grado di giudizio e successivamente allo scambio di memorie illustrative la causa è stata posta in decisione alla pubblica udienza in data 14 luglio 2011 sulle conclusioni rassegnate dalle parti presenti.

L'appello non è fondato e deve pertanto, essere respinto.

La società appellante ripropone in questa sede di gravame le stesse censure mosse in sede di ricorso dinanzi la Commissione di prime cure.

In primo luogo deve osservarsi che le parti contribuenti (cedente e cessionaria) hanno prestato acquiescenza al recupero a tassazione ex art 43 Dpr 131/86, dell'importo di € 880.974,00 relativo al debito della cedente nei confronti della cessionaria, estintosi per effetto della cessione del ramo di azienda, non essendo stata riproposta la relativa domanda in sede processuale.

Per quanto concerne la eccezione relativa alla lamentata nullità dell'atto impositivo per difetto assoluto di motivazione, questa Commissione osserva che correttamente il primo Giudice ha osservato che l'avviso de quo non risulta privo di motivazione atteso che contiene una specifica indicazione delle ragioni per le quali l'Ufficio ha effettuato le riprese tutte.

Sotto il profilo della legittimità dell'atto dal punto di vista della esistenza di una adeguata motivazione giova rammentare che più volte la Suprema Corte ha ricordato che ai fini della legittimità dell'atto è sufficiente che lo stesso contenga la enunciazione del criterio astratto in base al quale sia stata determinata la maggiore imposta.

Nella specie l'atto contiene una chiara enunciazione dell'iter logico giuridico seguito dall'Ufficio per giungere alla rettifica del valore del ramo della azienda compravenduta.

Per quanto attiene al merito della pretesa fiscale si osserva che con riferimento alla differenza tra il valore peritale e quello di cessione, se pur esiguo, non può giustificarsi in relazione al tempo trascorso tra la data della perizia e la data di cessione del ramo di azienda non essendo sul punto neppure in via teorica dedotti elementi e circostanze che avrebbero potuto giustificare lo scostamento di valore.

Sul punto la sentenza impugnata è chiara adeguatamente e correttamente motivata.

Per quanto attiene infine il profilo del valore di avviamento deve osservarsi che correttamente la sentenza di primo grado e sul punto il gravame va totalmente disatteso,

ha ritenuto che erroneamente e del tutto illegittimamente il perito ha escluso dalla media dei ricavi assunti quale base di calcolo per il valore dell'avviamento, l'anno 2003 poiché anomalo in quanto caratterizzato da un forte incremento dei ricavi.

Non è dato infatti, comprendere neppure dal gravame qui deciso in che cosa consisterebbe l'anomalia che possa giustificare lo scostamento dal criterio voluto e dettato dal legislatore.

Nel casi di specie pare che al contrario, gli andamenti oscillanti nei ricavi di anno in anno, siano un caratteristico e dunque usuale andamento dello specifico settore aziendale che è quello del mercato pubblicitario.

L'errore in cui è incorso il perito, ha stravolto l'intera portata applicativa del criterio legale del Dpr citato.

Applicato interamente il criterio della media dei ricavi di tutti gli anni da considerare, il triennio precedente la cessione, e non in parte qua anche il riferimento al tasso di redditività utilizzato dall'Ufficio appare del tutto corretto atteso che la norma si riferisce alla redditività specifica dell'azienda ceduta e non ad una redditività generica.

L'ufficio, infatti, ha calcolato detta redditività ricavando la propria valutazione su dati contabili certi ed incontestati così come rilevati dalle dichiarazioni dei redditi giungendo a misurare la incidenza del ramo ceduto rispetto al valore dell'intera azienda sui dati contabili forniti dalla azienda stessa.

Non si ravvede, ed i primi Giudici sono giunti alla medesima conclusione, alcun vizio metodologico nell'operato dell'Ufficio, dovendosi ritenere, al contrario, astratto ed avulso dalla concreta realtà aziendale sottostante, il calcolo teorico cui è giunto il perito di parte aziendale che da un lato ha preso in considerazione una media di ricavi falsata per non avere considerato una annualità, ed all'altra ha operato una serie di richiami a criteri astratti comunque non attinenti alla realtà aziendale di cui trattasi senza darne adeguata motivazione.

Sul punto, pag 3 della motivazione della sentenza impugnata, l'operato del primo Giudice merita piena conferma.

Alla luce di quanto sopra esposto appare consequenziale come non vi siano ragioni valide per escludere le sanzioni comminate essendo incontestati i dati fattuali e non sussistendo obiettiva incertezza sul quadro normativo di riferimento.

La reiezione dell'appello comporta la condanna alle spese secondo l'ordinario criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado impugnata.

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.000,00 (cinquemila,00).